



Quesiti riguardante la manutenzione degli impianti di climatizzazione

Quesito 74

Se un cliente fa la manutenzione del proprio impianto ogni due anni invece che ogni anno come consigliato dal manutentore, rischia una multa?

Risposta 74 (Aggiornata al 1/10/2015)

Il DPR 74/2013, art. 7, prevede che il manutentore, rifacendosi alle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rilasciate dall'installatore, alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante degli apparecchi o da specifiche norme UNI e CEI, dichiara per iscritto all'utente il tipo di manutenzione da effettuare sull'apparecchio e con quale tempistica occorre farla; per questa dichiarazione la L.R. 19/2014 prevede l'utilizzo di uno degli allegati 4, 5, 6 e 7 (secondo il tipo di impianto termico) del Decreto Dirigenziale 61/EFR del 4/6/2015. Il D.Lgs 192/05, art. 15, comma 5, prevede una sanzione amministrativa che va da 500 a 3000 Euro per l'utente (Responsabile dell'impianto) che non effettua la manutenzione. La sanzione viene applicata dall'Autorità Competente per le ispezioni o dall'Organismo esterno da questa eventualmente delegato. Nella Regione Marche le Autorità Competenti sono i Comuni con più di 40.000 abitanti e per il restante territorio le Province.

Quesito 68

Una società possiede un edificio composto da:

- Un capannone servito da 3 generatori a pompa di calore aventi una potenza nominale utile di 31 kW l'uno e 1 generatore a pompa di calore da 32 kW, tutti separati e installati esternamente;
- Un locale uffici (all'interno dello stesso edificio) riscaldato da 1 caldaia da 31 kW (potenza nominale utile);
- Un altro locale ufficio (all'interno dello stesso edificio) riscaldato da 1 caldaia da 24 kW (potenza nominale utile).

Ipotizzando che la certificazione precedente sia avvenuta nell'ottobre 2013, quali sono gli accertamenti da fare ad ottobre 2015?

Risposta 68 (Aggiornata al 1/10/2015)

Ipotizzando che l'autocertificazione precedente (invio dell'allegato G munito di bollino) sia avvenuta nell'ottobre 2013 occorre:

- 1- Fare la manutenzione a tutti gli impianti, se è prevista, e compilare il relativo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica che non va, tuttavia, inviato all'Autorità Competente;
- 2- Ad ottobre 2015 non occorre inviare all'Autorità Competente il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di bollino delle pompe di calore in quanto la L.R. 19/2015 prevede che per tali impianti il primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. In ogni caso entro tale data occorrerà inviare il REE formato da 4 rapporti (uno per ogni pompa di calore) con un solo bollino applicato al primo rapporto corrispondente alla somma delle potenze in gioco ($31+31+31+32=125$ kW) e quindi di euro 56, anche se non hanno lo stesso sistema di distribuzione (eccezionalmente negli impianti dotati di pompe di calore o gruppi frigo installati in capannoni industriali o artigianali o commerciali o dei



servizi (palestre, piscine ecc.) occorre sommare le potenze anche se non hanno lo stesso circuito di distribuzione purché abbiano la stessa funzione (produzione freddo, produzione caldo, produzione di caldo e di freddo) e purché abbiano singolarmente una potenza utile nominale uguale o superiore a 12 kW.)

- 3- inviare all'Autorità Competente una DAM per ogni caldaia (2 dam perché le due caldaie non hanno lo stesso sistema di distribuzione).
- 4- Attenzione: occorrono tanti libretti di impianto quanti sono gli edifici serviti. In questo caso un solo libretto di impianto e quindi un solo codice impianto.

Quesito 60

Prima questione:

Se per un'utente è stato fatto, ad esempio, il rapporto di controllo (sul vecchio allegato G) il 15/10/2013 ma l'autocertificazione con il bollino non è stata inviata cosa occorre fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato e che per il prossimo quadriennio dovrà fare la DAM entro il 15/10/2015 (con ulteriori 30 gg. di tempo per la consegna) e il bollino entro il 15/10/2017.

Seconda questione:

Se per l'utente non è stato fatto nulla: né rapporto di controllo e, di conseguenza, neanche l'invio della autocertificazione cosa si deve fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato ma per il quadriennio precedente sinceramente non so cosa dire.

Terza questione:

Nel caso di nuova utenza allacciata quest'anno (nel 2015) cosa si deve fare?

Forse la Dam 2 anni dopo il rapporto di controllo ed il bollino dopo 4 anni? Oppure bisogna partire subito con il bollino e fare la DAM tra 2 anni?

Quarta questione:

Nel caso di una utenza con potenza superiore ai 100 KW il cui ultimo rapporto di controllo è stato fatto, ad esempio il 15 ottobre 2013 cosa si deve fare?

Personalmente penso che si debba fare il nuovo rapporto di controllo mettendo subito il bollino. Dopo 2 anni: altro rapporto di controllo con bollino perché il bollino è biennale.

Quinta questione:

Nel caso di Fano, per gli impianti in cui erano stati fatti i rapporti di controllo (su allegato G) ma non era stata fatta l'autocertificazione perché il Comune non aveva avviato la campagna come ci si deve comportare?

E per quelli in cui non erano stati fatti i rapporti di controllo come ci si deve comportare?

Risposta 60

Prima questione:

Parlando di ex "allegato G" è chiaro che il quesito fa riferimento ad un impianto dotato di generatore di calore a fiamma con potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW. Se su questa tipologia di impianto



è stato fatto un controllo manutentivo con la compilazione del vecchio allegato G nel 2013, e su di esso non è stato mai applicato il previsto bollino e quindi non è mai stato inviato al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo esterno da questa delegato), fermo restando la possibilità di subire un controllo ispettivo a pagamento, il caso è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015 dove viene specificato che gli impianti che non hanno prodotto l'autocertificazione (allegato G munito di bollino) nel biennio 2013/2014, devono produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017,

Seconda questione:

La fattispecie ricade nella risposta già data alla prima questione. In questo caso l'utente è anche passibile delle sanzioni contemplate dal D.Lgs 192/05 a carico del responsabile dell'impianto che non effettua le manutenzioni previste.

Terza questione:

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.

Quarta questione:

Questa tipologia di impianto rientra nel caso previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i della LR 19/2015 dove viene specificato che per questi impianti occorre produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Naturalmente il successivo invio del REE munito di bollino al Soggetto Esecutore deve avvenire secondo la tempistica di cui alla tabella dell'allegato 3 alla LR 19/2015. In particolare, se l'impianto ha una potenza utile nominale maggiore di 100 kW, ed è alimentato a gas (metano o GPL), il secondo invio del REE munito di segno identificativo deve avvenire dopo 2 anni dal primo (al massimo 30 giorni dopo tale scadenza).

Quinta questione:

Nel caso del comune di Fano, Indipendentemente se sono stati fatti controlli manutentivi con la compilazione o meno del vecchio rapporto di controllo (allegato G o F), per tutte le tipologie di impianti termici occorre inviare al Soggetto Esecutore il primo REE munito di bollino entro il 30 giugno 2017.

Quesito 51

Se il cliente fa la manutenzione ogni due anni invece che ogni anno come consigliato dal manutentore, e sulla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) inviata al Soggetto Esecutore viene indicato che l'ultima manutenzione eseguita risale a due anni prima, il cliente rischia una multa?

Risposta 51 (aggiornata al 1/10/2015)

Il DPR 74/2013 e la LR 19/2015 prevedono che la frequenza delle manutenzioni ordinarie sia definita dall'Installatore per i nuovi impianti e dal manutentore per gli impianti esistenti, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi (art. 7, comma 4



del DPR 74/2013 e art. 4, comma 1 della LR 19/2015). A tal fine questi soggetti devono compilare e rilasciare all'utente ed inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da questa delegato) una dichiarazione con indicate la frequenza e l'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (DFM - allegati 4, 5, 6 e 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015). Se dunque sull'impianto in questione è prevista una manutenzione con frequenza biennale e sulla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione inviata al Soggetto Esecutore viene indicata che l'ultima manutenzione effettuata risale a due anni prima, l'impianto risulta assolutamente in regola.

Quesito 50

In un impianto soggetto a manutenzione annuale è stato messo il bollino sull'allegato G compilato in occasione della manutenzione avvenuta a Febbraio 2013 e la successiva manutenzione è avvenuta a settembre 2014. Per quanto riguarda la manutenzione del 2015, e la relativa DAM da inviare, la normativa specifica che occorre farla entro 2 anni dall'ultimo bollino, quindi entro febbraio 2015. Tuttavia, visto che nel 2014 la manutenzione era stata fatta a settembre, non sembra opportuno ripetere la manutenzione dopo pochi mesi dalla precedente. Come occorre comportarsi?

Risposta 50 (aggiornata al 1/10/2015)

nel quesito ci si riferisce ad un impianto termico dotato di generatore di calore a fiamma, avente una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, alimentato a gas e sottoposto ad una manutenzione ordinaria annuale per il quale è stata prodotta nel febbraio 2013 un'autocertificazione (allegato G) munita di bollino. La normativa in vigore prevede che per questo impianto venga inviata una Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) dopo due anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino e l'invio del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE), munito di segno identificativo, dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino. A rigore, per tale impianto occorre inviare la DAM entro febbraio 2015 e inviare il REE munito di segno identificativo entro febbraio 2017. I decreti Dirigenziali 61/EFR del 04/06/2015 e 108/EFR del 01/10/2015 hanno stabilito delle modalità diverse di invio della prima DAM, ed in particolare:

- 1) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
- 3) Se l'invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015

Se, quindi, la manutenzione relativa al 2015 è effettuata entro settembre ed è stata inviata la DAM, per tale prescrizione l'impianto risulta in regola. E' ovvio però che non è possibile posticipare a settembre la data di partenza con cui viene calcolato il successivo invio del REE munito di segno identificativo, che rimane febbraio 2017. Si suggerisce quindi di anticipare di qualche mese la data del controllo manutentivo del 2016 (per esempio maggio-giugno 2016), in modo che tra questo controllo e quello successivo (febbraio 2017) non siano passati solo alcuni mesi.
